



Elettricità Futura

www.elettricitafutura.it

Il quadro normativo delle comunità energetiche

Ciclo di Webinar organizzati da Assocarta ed Elettricità Futura


Le comunità energetiche

Cosa sono, come funzionano, i vantaggi economici per le imprese

04 luglio 2023

Alessandro Scipioni

Area Tecnica - Affari Normativi e Regolatori






Elettricità Futura rappresenta il **70%** del mercato elettrico italiano

Elettricità Futura rappresenta le imprese del settore elettrico con **proposte concrete per il loro sviluppo** e le accompagna con servizi specialistici, di informazione e networking, nei processi di trasformazione del settore.

Imprese attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore hanno scelto Elettricità Futura per crescere.

Comunità energetiche

Evoluzione del contesto normativo



Comunità energetiche

La nuova configurazione prevista dal DLgs 199/2021

- Partecipazione aperta a tutti i consumatori e clienti finali (inclusi domestici).
- Impianti FER entrati in esercizio dopo entrata in vigore del 199/21 (15/12/2021), e impianti **esistenti** fino al **30%** della potenza complessiva della comunità.
- Obiettivo benefici **ambientali, economici e sociali**.
- CER soggetto di diritto autonomo, **poteri di controllo** in capo a: persone fisiche, PMI*, enti territoriali e autorità locali (amm. comunali, enti ricerca-formazione, enti religiosi, terzo settore e protezione ambientale, oltre a indice PA ISTAT).
- Per le imprese, la partecipazione alla comunità **non può essere attività commerciale principale****.
- Appartenenza alla **medesima cabina primaria** (AT/MT).
- Utilizzo della **rete di distribuzione** per condividere l'energia prodotta, anche con impianti di **stoccaggio**.
- Condivisione possibile nella stessa zona di mercato; per accesso ad incentivi vige però il limite della medesima cabina AT/MT.
- L'energia **eccedentaria** può essere **venduta** anche tramite **accordi di compravendita** di energia, direttamente o mediante **aggregazione**.
- La CER può produrre **altre forme di energia FER**, offrire servizi **ricarica veicoli** ai membri, assumere il ruolo di **società di vendita al dettaglio** e offrire altri servizi ancillari.
- **Ministero della Difesa e Autorità portuali, Ag. Demanio e CER agricole** possono costituire configurazioni CER anche con impianti di potenza > 1MW

Comunità energetiche

Gli impianti che possono farne parte

Gli **impianti di produzione** (o **porzioni** di impianto) ammissibili al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono essere **alimentati da fonti rinnovabili**.

Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da **FER** si intende un impianto che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia **eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica**, delle **biomasse**, dei **gas di discarica**, dei **gas residuati dai processi di depurazione** e del **biogas**.

Gli impianti di produzione **ibridi* non** possono accedere agli **incentivi**.

Possano, tuttavia, accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa anche impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante **combustione di fonti non rinnovabili** (ad esempio per la fase di avviamento dei motori) ma per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia **annualmente inferiore al 5%**. Nella predetta casistica, infatti, l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.

*Impianto ibrido: un impianto rientrante in una delle due seguenti categorie

1. «impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»: sono impianti alimentati da rifiuti con frazione biodegradabile inferiore al 100%;
2. «altri impianti ibridi»: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone in misura superiore al 5% e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili.

Comunità energetiche

Quali opportunità?

I soggetti che interagiscono con la CER possono dare vita a diversi tipi di partecipazione:



diventare membri della comunità, beneficiando della ripartizione dei contributi economici



mettere a disposizione i propri spazi, es. edificio, terreno etc. per l'installazione di impianti facenti parte di CER



mettere a disposizione i propri impianti FER, con possibilità di ottenere benefici economici derivanti dalla concessione

Comunità energetiche

Come si realizzano

1 Individuazione dell'area

Il primo step è quello di individuare l'area su cui installare gli impianti: su tetti o a terra. In quest'ottica, si rivelerà utile il portale delle aree classificate come «idonee» ai sensi del 199/2021, con principi generali dettati dal MiTE e recepiti dalle Regioni.



2 Aggregazione dei partecipanti

Il secondo passo è quello di costituire una CER aggregando due o più soggetti con poteri di controllo che rispondano ai requisiti normativi vigenti. Al momento vigono le **Regole Tecniche** aggiornate dal GSE il 04 aprile 2022.



3 Stipula del contratto

Il terzo step è quello di stipulare un contratto tra i soggetti che faranno parte della CER. La CER, infatti, è un soggetto autonomo di diritto privato e il contratto prevederà la figura di un soggetto delegato a gestire le partite economiche, anche con il GSE.



6 Erogazione incentivi

Il GSE eroga, entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi (se la fattura viene emessa entro il mese di pubblicazione), gli importi spettanti relativi:

- al corrispettivo unitario e alla tariffa premio sull'energia elettrica condivisa,
- alla remunerazione dell'energia ritirata dal GSE



5 Richiesta incentivi

Il quinto passo prevede la presentazione della domanda di incentivi al GSE, che deve avvenire in modalità telematica con conseguente stipula del contratto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa al momento della sottoscrizione.




4 Realizzazione degli impianti

Il quarto step è quello di realizzare gli impianti: in questa fase sarà necessario ottenere le dovute autorizzazioni e si dovrà adempiere alle disposizioni in tema di connessione alla rete.

Comunità energetiche

Un modello virtuoso



Autoconsumo diffuso

Delibera ARERA 727/2022 - le configurazioni previste dal TIAD

Le configurazioni per l'autoconsumo diffuso definite dal TIAD sono:

- sistemi di **autoconsumo individuale** da fonti rinnovabili «*a distanza*» **con linea diretta** per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla **regolazione** prevista per le forme di **autoconsumo che utilizzano la rete pubblica**;
- sistemi di **autoconsumo individuale** da fonti rinnovabili «*a distanza*» **privi di linea diretta**;
- sistemi di **autoconsumo individuale** da **clienti attivi** «*a distanza*» **privi di linea diretta**;
- **gruppi di autoconsumatori** da fonti rinnovabili che agiscono **collettivamente**;
- **gruppi di clienti attivi** che agiscono **collettivamente**;
- **comunità energetiche rinnovabili**;
- **comunità energetiche di cittadini**.

Autoconsumo diffuso

Delibera AREGA 727/2022 - i punti essenziali del TIAD

Materiale Seminario
Arera sul TIAD



- per la **valorizzazione** dell'autoconsumo diffuso, viene confermato il **modello virtuale**, adattandolo alle novità normative. Viene valorizzato l'autoconsumo diffuso in modo efficiente, garantendo a tutti i clienti finali e ai produttori di **mantenere i propri diritti** attualmente salvaguardati (es. quello di scegliere liberamente il proprio fornitore) e i propri **Doveri**;
- poiché la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso è ora riferita all'area sottesa alla cabina primaria (non più secondaria), vengono **delineati i criteri** secondo cui i **GdR individuano**, in modo convenzionale, i **perimetri di ciascuna cabina primaria** a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Si prevede che la prima identificazione delle aree abbia una **validità breve (7 mesi)** e sia sottoposta a consultazione da parte dei distributori, per eventuali correzioni necessarie. **A seguire**, il periodo di validità delle aree che rileva per nuove configurazioni è **pari a 2 anni**;
- sono **semplificate** le **procedure operative** per la costituzione e gestione delle configurazioni di autoconsumo diffuso. In particolare, le **aree saranno fruibili on-line** (prima sui siti dei distributori e, poi, sul sito del GSE), evitando che i referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avviene nel periodo transitorio. Inoltre, si prevede che **l'accesso alle configurazioni**, da un punto di vista geografico, sia effettuato e verificato sulla base **dell'indirizzo di fornitura** (noto a tutti) e non sulla base dell'indirizzo del punto di connessione. Infine, si prevede che le verifiche di **appartenenza geografica** alle configurazioni per l'autoconsumo siano gestite **autonomamente dal GSE**, eventualmente con il supporto dei distributori;
- sono definite le modalità con cui il **GSE**:
 - **quantifica** l'energia elettrica **autoconsumata** su base oraria; **ripartisce** l'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione;
 - **determina la valorizzazione** dell'energia elettrica autoconsumata (non necessariamente applicata a tutta l'energia elettrica autoconsumata); pone le **basi per l'applicazione dell'incentivo** ove spettante (non necessariamente applicato a tutta l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di definizione a cura del MASE).
- La modifica più rilevante è **l'aggiornamento della valorizzazione** dell'energia elettrica autoconsumata per le **sole comunità energetiche** (non anche per edifici e condomini), per effetto dell'ampliamento dell'area di riferimento: ora la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso è **pari alla parte variabile della tariffa di trasmissione, escludendo** la parte variabile della **tariffa di distribuzione** in quanto la rete di distribuzione viene **pienamente utilizzata**;
- sono definite le modalità per la **messa a disposizione dei dati di misura** necessari per la valorizzazione dell'autoconsumo. Queste potranno essere oggetto di modifiche utilizzando il **SII** (evitando, cioè, un canale comunicativo diretto tra distributori e GSE). Viene **rimandata** la definizione delle modalità per lo **scomputo** in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti domestici. Si prevede infine che le configurazioni per l'autoconsumo collettivo in edifici e condomini e le comunità energetiche **già esistenti confluiscano nel TIAD**: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, mentre per le **CER** viene **rivisto**, in lieve **riduzione**, il contributo per la valorizzazione dell'autoconsumo a fronte della possibilità di estendersi all'interno di un'area più estesa (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria, senza più il limite della sola cabina secondaria) e di poter includere nella comunità energetica rinnovabile anche impianti di potenza superiore a 200 kW.
- Per le **CER**, possono far parte impianti che siano **entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del 199/21** e per il **30% della potenza totale** anche gli impianti **entrati in esercizio prima** della citata data (**non concorrono** nel calcolo di questa soglia gli impianti esistenti che appartengono già alla configurazione **sperimentale**).
- Il **TIAD** entrerà in vigore al momento dell'emanazione del Decreto MASE sui nuovi incentivi.

Comunità energetiche

Recenti semplificazioni

FV sui tetti

L'installazione di **impianti FV e termici sugli edifici**, compresi immobili vincolati se i pannelli saranno integrati e non visibili dagli spazi pubblici e punti panoramici, sarà considerata **attività di edilizia libera** e non sarà pertanto necessario nessun atto autorizzativo.

Eccezione:

impianti installati in aree o immobili classificati come «*di notevole interesse pubblico*», per i quali deve essere rilasciata apposita autorizzazione da parte della PA competente.

Modello Unico per FV sui tetti

A decorrere dal 01/02/2023 è possibile avvalersi del nuovo **Modello Unico previsto per impianti FV** integrati sui tetti degli edifici con potenza **fino a 200KW**. Attraverso il MU sarà il Gestore di Rete ad occuparsi degli iter di connessione ed autorizzativi dell'impianto.

Autoconsumo

Esteso l'autoconsumo con impianti FER presso edifici o siti diversi, **distanti dalla propria utenza, con connessione diretta entro 10 km.**

Semplificazioni aree non tutelate - aree idonee

Sono considerate aree idonee anche le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela; la **fascia di rispetto*** è determinata considerando **una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 Km per gli impianti eolici e di 500 mt per gli impianti fotovoltaici.**

**Così come
modificata dal
DL Governance
PNRR*

Semplificazioni FV a terra

Sono liberamente installabili gli impianti **FV a terra** (e opere connesse) ubicati in **zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati** ovvero in **cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento**. Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l'installazione dell'impianto è preceduta da apposita segnalazione alla competente **Soprintendenza** che **entro 30 gg.** può bloccare l'attività e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi in caso di carenza dei requisiti e presupposti. Sono comunque fatte salve le procedure di valutazione ambientale.

Comunità energetiche

Lo schema di Decreto MASE sui nuovi incentivi

Il Decreto attua le disposizioni del DLgs 199 in materia di incentivi e fondi PNRR

Incentivi sotto forma di tariffa

- **Beneficiari:** Impianti di potenza **max 1 MW** (deroga per Min.Difesa e Autorità Portuali) entrati in esercizio **dopo la data** di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (**15/12/2021**). Impianti ubicati nel perimetro della **medesima cabina primaria**. CER **già costituite** alla **data** di presentazione della **domanda di incentivo**.
- **Tipologia incentivo e contingente:** **tariffa incentivante premio** per **20 anni** sulla quota di energia condivisa. Incentivo assegnato fino al raggiungimento di un **contingente** di potenza di **5 GW**, comunque non oltre il **31 dicembre 2027**.
- **Remunerazione:** l'energia **prodotta e immessa** in rete resta nella **disponibilità** del produttore, con **facoltà di cessione al GSE**. La tariffa incentivante ha un valore variabile in funzione della potenza dell'impianto pari al massimo a 100-120 €/MWh, più eventuali **maggiorazioni** (4-10 €/MWh).
- **Cumulabilità:** gli incentivi sono **cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%**. **Non si applicano** all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che hanno accesso al **Superbonus**. Nei casi di cui è previsto un contributo in conto capitale, la tariffa è ridotta

DM previsto entro giugno 2022,
finalizzato a febbraio 2023.

Attualmente al vaglio della CE

Tariffe:

P > 600 kW

TIP: 60 + max (0; 180 - Pz)

Cap 100 €/MWh

P > 200 kW e < 600 kW

TIP: 70 + max (0; 180 - Pz)

Cap 110 €/MWh

P ≤ 200 kW

TIP: 80 + max (0; 180 - Pz)

Cap 120 €/MWh

Maggiorazioni

Regioni **Centro + 4 €/MWh**

Regioni **Nord + 10 €/MWh**

Riduzione

TIP_{conto Capitale} = TIP * (1 - F)

F da 0 (contributo nullo) a 0,40,
(contributo del 40% dell'investimento)

Comunità energetiche

Lo schema di Decreto MASE sui nuovi incentivi

Contributi in conto capitale PNRR

- **Beneficiari:** CER e sistemi di autoconsumo collettivo da FER in **Comuni con popolazione inferiore a 5.000** abitanti. Impianti **autorizzati**, con preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva, che abbiano **avviato i lavori dopo la presentazione della domanda** di contributo da parte del soggetto beneficiario. Gli impianti devono entrare in esercizio entro **18 mesi** dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
- **Tipologia contributi e obiettivi:** contributi in **conto capitale** finanziati dal PNRR con **2,2 mld**, con l'obiettivo di realizzare una potenza complessiva di **2 GW** e una produzione indicativa di 2.500 GW/annui al 2026.
- **Remunerazione:** Il GSE eroga il beneficio, fino al 90% del contributo massimo accordato, suddividendolo in più quote, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. (Prima quota al 30% dei lavori, saldo pari al 10% del contributo totale a conclusione dei progetti). Le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità. Le spese ammissibili sono elencate in allegato 2 al DM.

Altre previsioni di rilievo del decreto:

- Possibile richiedere a GSE una **verifica preliminare** di ammissibilità dei progetti.
- GSE svolge attività di **monitoraggio**. Se dalle analisi risulta che il livello di aiuto è non più necessario o non più sufficiente, sono aggiornati i valori delle tariffe incentivanti.
- Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM → **Regole operative per l'accesso ai benefici, su proposta GSE.**
- Le Regole prevedranno anche quali soggetti possono essere individuati come **referenti mandatar**i e le eventuali **garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate.**



Grazie per l'attenzione

Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

